

**Domande poste durante l'intervento del 20 Marzo 2015**

**“Le relazioni tra economia e diritto”**

**Risposte del Professor Giovanni Ramello**

**ESPOSITO Assunta**

Il sistema di tort law è stato ampiamente studiato da Alpa Bessone; veramente dai suoi studi casistici anche sugli USA, ossia di diritto civile comparato, risulta che la responsabilità extracontrattuale veniva utilizzata anche per difendere i numerosi piccoli proprietari terrieri che al passaggio della ferrovia si vedevano bruciare il raccolto. Questo perché per le imprese non esisteva una responsabilità del rischio d'impresa.?

*IL prof. Alpa è certamente stato uno di coloro che hanno diffuso la letteratura law and economics in Italia. La questione sollevata è esattamente quella che diede lo spunto per il contributo seminale del 1961 di Guido Calabresi Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts pubblicato sull'Yale Law Journal e che appunto discuteva la questione.*

*La collega deve immaginare – come discusso ampiamente nel bel libro di Laurence M. Friedman, American Law in the 20th Century (2002) -- che tale situazione introducesse un elemento di forte instabilità sociale perché i proprietari terrieri, i lavoratori e i cittadini in genere iniziavano a sollevare in modo sempre più pressante e drammatico la questione su chi dovesse sostenere i costi degli incidenti. Calabresi nel suo contributo mostra che un elemento importante è proprio quello di scegliere la soluzione socialmente più efficiente laddove naturalmente tale soluzione ha in parte implicazioni anche sul problema, perché la soluzione che minimizza il costo sociale degli incidenti è quella che riduce il numero e la gravità degli incidenti. Su questo suggerisco di leggere i contributi del numero 2 vol. 77, 2014 della rivista Law & Contemporary Problems accessibile online a <http://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol77/iss2/> in cui un numero di studiosi, incluso il giudice Calabresi discutono oggi tale contributo.*

*Il rischio di impresa riguarda invece il rischio dell'attività imprenditoriale e naturalmente attiene ad un'altra sfera. Certo gli incidenti se in parte o in tutto sostenuti dall'impresa incrementano i costi attesi dell'imprenditore. Ma qui è il ruolo importante della responsabilità civile che internalizza tali costi nella produzione. Pensi il lettore al caso del disastro ambientale. L'internalizzazione appropriata fa prendere all'impresa*

*ragionevolmente un livello di precauzione più elevata che riduce (non elimina) la possibilità che questo si verifichi. Questo punto peraltro era già discusso nell'articolo di Calabresi del 1961.*

## **ESPOSITO Assunta**

Naturalmente i piccoli proprietari terrieri non vincevano mai poiché dimostrare il nesso causale e il dolo o la colpa di una società non è cosa facile né oggi tantomeno allora...

*R : Certo, la dimostrazione del nesso causale è faccenda delicata e, ahimè anche la responsabilità civile non è perfetta e può fallire come strumento di tutela e di promozione dell'efficienza. In taluni casi è passato molto tempo prima che gli effetti fossero evidenti. Ad esempio nel caso dell'amianto, degli impianti mammari, delle vernici al piombo, ecc. sono passati anni, talvolta decenni prima che vi fosse la risposta adeguata. In un articolo dal titolo Aggregate litigation and regulatory innovation: Another view of judicial efficiency pubblicato nel 2011 sull'International Review of Law and Economics, ho discusso come le varie forme di consolidamento del contenzioso – tra cui il caso più celebre è la class action – abbiano avuto il ruolo di segnalare in modo 'vistoso' il problema e abbiamo di fatto rappresentato un laboratorio R&D in cui la responsabilità civile è divenuta strumento anche per manifestare l'esistenza di consenso sociale rispetto a emendamenti delle norme esistenti e per promuovere dunque l'innovazione della regolamentazione. In breve l'aggregazione può risolvere (o almeno ridurre) le asimmetrie e le difficoltà esistenti nel contenzioso in genere a sfavore delle vittime perché permette loro di godere di economie di scale, quindi reclutare i consulenti appropriati, gli avvocati specializzati, etc. Dunque anche all'interno della procedura civile vi è spazio per allargare la portata della responsabilità civile.*

## **ESPOSITO Assunta**

Tutte queste belle teorie che fanno gli economisti non prendono in considerazione la vera realtà, la realtà è che le grandi imprese sono tutelate dalla posizione di forza che hanno sul mercato e quindi la curva dei diritti non ha più lo stesso valore, lo dimostrano il caso ILVA o il caso Deiuemar... alla fine queste considerazioni tutte giuste dal punto di vista della teoria economica non lo sono dal punto di vista del diritto del contraente debole. Mi dispiace della polemica ma conosco personalmente l'intreccio che esiste tra diritto ed economia e per questo mi permetto.

*R. In verità molti degli studiosi di law and economics sono giuristi che applicano semplicemente il criterio dell'efficienza. Due dei padri fondatori, Posner e Calabresi, non solo sono stati professori di diritto rispettivamente a Chicago e a Yale, ma sono*

*attualmente giudici di corte d'appello e applicano correntemente la metodologia di law and economics nelle proprie decisioni. A dire il vero il principio della responsabilità civile fu per la prima volta applicato dal giudice Learned Hand in un caso specifico nei primi anni del XX secolo. L'analisi economica serve appunto a sostenere gli argomenti enunciati dal collega, mostrando che talvolta la frammentazione può pregiudicare il valore di diritti enunciati dalla legge ma di fatto inapplicabili. L'approccio serve proprio ad avere lenti imparziali – naturalmente tarate sul criterio dell'efficienza – per discutere se ad es., come citato, il costo economico dell'inquinamento prodotto dall'Ilva abbia prodotto un beneficio sociale maggiore (dando così un netto positivo) o no, e se il livello di precauzione preso sia stato ottimale. Come risposto prima, il punto è proprio guardare all'applicabilità del diritto e suggerire anche normativamente le soluzioni che lo rendono reale.*

*Il problema enunciato sta proprio nella distanza esistente in determinati casi tra i diritti 'scritti sulla carta' e quelli applicabili, eventualmente considerando anche l'esistenza di portatori di interessi con maggiore capacità di interferenza (su questo tema suggerisco di leggere la letteratura di public choice che ha ampiamente discusso il tema e proposto soluzioni).*

## **FERRARIS Luisa**

È significativa la differenza tra civil law e common law per quanto riguarda applicazione di queste analisi ?

*R. Diciamo che il punto di partenza può essere diverso e i sistemi di common law hanno una maggiore confidenza con ragionamenti economici. Tuttavia non solo i due sistemi non sono sempre così 'distanti' come sembrano, ma convergono sempre più sotto la pressione dell'armonizzazione sospinta dal commercio. Un caso per tutti è quello della proprietà intellettuale sottoposta a pressioni eguali in entrambi i casi. Ad es. la legislazione sul marchio ha mostrato di andare parallelamente con il recepimento sia in USA che in EU delle normative cosiddette anti-dilution.*

*Non solo: benché non direttamente consapevoli, molti istituti dei sistemi di civil law possono essere spiegati con le categorie law and economics. Pensi ad es. all'espropriazione come strumento eccezionale per risolvere situazioni di monopsonio che determinerebbero inefficienza (il venditore che conosce il progetto di realizzare ad es. un'autostrada sui propri terreni potrebbe chiedere un prezzo elevatissimo) e che appunto porta come soluzione lo scambio a un prezzo calmierato vicino a quello di mercato esistente prima del progetto che dà luogo all'espropriazione. Per esempi di questo tipo suggerisco di leggere la versione del Cooter & Ulen citata nelle diapositive adattata da Mattei, Monateri e Pardolesi.*